

STAMPA

SENTENZA

Tribunale , Siracusa, 19/07/2012, n. 229

Intestazione

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PENALE

composta dai magistrati:

dott. Michele CONSIGLIO

Presidente

dott. Giancarlo CASCINO

Giudice

dott. Andrea MIGNECO

Giudice

all'udienza del 16 aprile 2012 ha pronunciato e
pubblicato mediante

lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

C. M. nato a Verona il omissis ivi res. in via P.

- LIBERO GIA'

CONTUMACE -

D. M. nato a Venezia il omissis e res. a Mestre via C.

- LIBERO

ASSENTE -

M. S. nato a Lucca il omissis e res. in Altopascio
(Lu) frazione

Badia Pozzoveri - Località Tonfi

- LIBERO GIA'

CONTUMACE -

S. G. nato a Catania il omissis e res. a Siracusa Fraz.
Belvedere in
via P.

- LIBERO

ASSENTE -

IMPUTATI

TUTTI

delitto p. e p. dall'art. 416 c.p., per essersi associati tra loro e con altri utenti in via di completa identificazione, attraverso la creazione, l'iscrizione e la partecipazione alla comunità virtuale, <http://.groups.msn.com/fotodipreteen> al fine di diffondere, divulgare, pubblicizzare ed acquisire tramite la rete internet materiale fotografico a contenuto pedopornografico ottenuto attraverso lo sfruttamento sessuale di minori, e segnatamente fotografie raffiguranti soggetti minori in atteggiamenti intimi con valenza erotica, attraverso immagini a carattere scabroso con soggetti minori nell'atto di compiere atti sessuali fra loro ovvero con persone maggiorenni di sesso maschile. Con l'aggravante, per il C. di aver promosso, costituito ed organizzato l'associazione. In tutto il territorio nazionale nei mesi di gennaio e febbraio 2003

C. delitto p. e p. dall'art. 600 ter Comma III c.p., per aver distribuito, divulgato e pubblicato per via telematica, attraverso l'indirizzo di posta elettronica amoleraga@yahoo.it ed attraverso la promozione, l'organizzazione la creazione e la successiva partecipazione alla comunità virtuale <http://groups.msn.com/fotodipreteen>, materiale fotografico a contenuto pedopornografico ottenuto attraverso lo sfruttamento sessuale di minori. In Verona ed in tutto il territorio nazionale dal 28 ottobre 2002 al febbraio 2003

D. M.

Delitto p. e p. dall'art. 600 quater c.p.
per essersi
consapevolmente procurato, anche per via telematica
materiale
pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale
dei minori
degli anni diciotto dei minori
In Siracusa e Mestre il 28.6.2004

M. S.

Delitto p. e p. dall'art. 600 quater c.p.
per essersi
consapevolmente procurato, anche per via telematica
materiale
pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale
dei minori
degli anni diciotto dei minori
In Siracusa e Alto Pascio (Lucca) il 28.6.2004

S. G.

Delitto p. e p. dall'art. 600 quater c.p.
per essersi
consapevolmente procurato, anche per via telematica
materiale
pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale
dei minori
degli anni diciotto dei minori
In Siracusa il 28.6.2004

IN FATTO E IN DIRITTO

Acquisita la notizia di reato (comunicazione trasmessa all'A.G. dall'associazione Telefono Arcobaleno odierna Parte Civile) il P.M. presso il Tribunale di Siracusa ha ipotizzato la sussistenza dei reati di cui in rubrica ed ha esercitato l'azione penale.

Con decreto che dispone il giudizio, emesso in data 15.3.07 dal competente G.U.P., i sopramenzionati imputati sono stati chiamati a rispondere avanti questo Tribunale dei reati descritti in rubrica.

Il processo, istruito con acquisizioni documentali, escussione dei testi D. S. D. (udienza dell'1.6.09), S. S. S. (udienze del 26.10.09 e del 15.2.10), D. R. (udienza del 18.10.10), M. G. (udienza del 24.1.11) e A. F. (udienza del 21.11.11) in data 16.4.12 è stato definito come da dispositivo.

Si contesta agli imputati di essersi associati tra loro al fine di acquisire, diffondere e divulgare, attraverso la rete Internet, materiale fotografico a contenuto pedopornografico.

I prevenuti avrebbero, a tal fine, aderito ad una comunità virtuale creata sul WEB al precipuo scopo di agevolare le condotte di cui sopra. Si contestano altresì agli imputati specifiche ipotesi di detenzione di materiale pedopornografico procurato per via telematica.

Nel corso delle udienze dell'1.6.09 e del 24.1.11 hanno deposto D. S. D., responsabile del Nucleo Investigativo Telematico presso la Procura della Repubblica di Siracusa e M. G. in servizio, all'epoca dei fatti, presso la medesima struttura operativa. Detti testimoni hanno, con chiarezza, ricostruito la genesi e lo sviluppo dell'indagine che ha condotto all'odierno processo.

S. S. S. e D. R., consulenti tecnici del P.M. hanno invece riferito in ordine alla creazione della comunità virtuale foto di preeteen, alle modalità di accesso alla medesima, al tracciamento degli utenti in contatto con la stessa ed al possesso nei p.c. degli imputati di materiale pedopornografico.

A. F., consulente di parte dell'imputato S. G., ha riferito in merito alle modalità ed ai limiti del contatto che il S. ha avuto con la comunità virtuale incriminata.

Dall'esame di dette deposizioni - tutte sufficientemente chiare nonostante l'elevato contenuto tecnico di molte delle informazioni offerte alla cognizione dell'A.G. - si evince che il procedimento ha avuto origine dalla denuncia presentata, in data 14.2.2003, al Nucleo Investigativo Telematico presso la Procura della Repubblica di Siracusa dall'associazione Telefono Arcobaleno. Nell'esposto si segnalava l'esistenza di un sito contenente immagini pedopornografiche, denominato <http://groups.msm.com/fotodipreeteen>.

Il download delle pagine del sito, ha consentito di accertare che il sito conteneva effettivamente immagini di contenuto pedo-pornografico.

L'attività di indagine si è quindi svolta attraverso accertamenti tecnici eseguiti dal Nucleo Investigativo Telematico e, in esito ai primi riscontri, sono stati richiesti alla Microsoft i cd. codici IP degli utenti che a qualsiasi titolo erano entrati in contatto con il sito.

Attraverso i codici IP sono stati quindi selezionati gli utenti italiani che hanno partecipato alla comunità.

Sempre attraverso i codici IP è stato poi possibile risalire agli operatori telefonici e, da essi, alle utenze dalle quali erano state generate le connessioni telematiche.

Sono state quindi eseguite le perquisizioni domiciliari con il sequestro di hardware e contenuti software pedopornografici.

Il P.M. precedente ha quindi disposto una consulenza tecnica informatica.

I risultati dell'attività di indagine hanno consentito di ricostruire le modalità di creazione e di gestione del sito:

Fruendo di uno spazio WEB messo liberamente a disposizione degli utenti è stata creata una "comunità virtuale" al precipuo fine di acquisire e diffondere fotografie e filmati di carattere pedo-pornografico. L'accesso alla comunità, la natura e l'oggetto della medesima era disciplinato in maniera espressa, evidente e dettagliata. Al momento del primo accesso il sito restituiva il messaggio: "Benvenuti in foto di preteen lasciate che vi dica alcune clausole. A una settimana dall'iscrizione che non metterà materiale verrà espulso tutti possono mettere foto purché le cose ritratte siano sotto i 18 anni potete metterle porno, o nude gay o no basta che siano minorenni se volete mettere video solo formato mpg e ora divertitevi".

Gli accertamenti tecnici eseguiti dal N.I.T. e dal consulente tecnico del P.M. hanno consentito di acclarare che il sito conteneva album fotografici di espresso e chiaro contenuto pedo-pornografico, come può agevolmente evincersi dalla denominazione delle raccolte e dalla visione del contenuto. Si è altresì accertato che il sito è stato creato in Italia ed all'interno della sezione "impostazioni gruppo", si trovava la seguente esplicita indicazione: "per accedere si deve avere materiale su lolita e preteen.. vi avverto che sapete cosa contiene la comunità dunque una volta iscritti io non vi cancello". Il creatore del sito, identificato in seguito all'attività di indagine in C. M., odierno imputato, si faceva chiamare con l'appellativo "Il padrone" ed aveva fatto in modo che l'accesso al sito fosse subordinato alla richiesta ed all'autorizzazione del gestore. Tale opzione tecnica, comunità ad accesso ristretto per cui l'utente visitatore aveva la possibilità di leggere la descrizione del sito ma se intendeva accedere alla home page, all'elenco degli iscritti e alla chat doveva necessariamente iscriversi al gruppo, consente di escludere con certezza accessi al sito casuali o per errore. Al momento dell'iscrizione chi avesse voluto avere accesso alla comunità doveva dotarsi di un "nickname" ossia di un nome utente e compilare un apposito modulo. Nella prima pagina del sito comparivano quindi le regole predisposte dal creatore - gestore della comunità e messaggi del seguente tenore:

"a una settimana dall'iscrizione chi non metterà materiale verrà espulso ...";

"Salve benvenuti infoio di preeten io vi ho fatto accedere in questa comunità dove si possono scaricare e mettere solo foto illegali sperando che contribuiate anche voi alla riuscita della comunità però vi avverto che ogni settimana eliminerò chi non avrà messo neanche una foto o un file o un'altra comunità o gruppo aderente al tema di questa comunità grazie e ciao".

"Salve benvenuti in questa comunità però devo dirvi lunedì 18 chi non avrà messo almeno una foto verrà eliminato mi spiace ma questa è l'unica regola della comunità vi ho avvertito";

"Sono già 20 gli esclusi dalla comunità vi ricordo che elimino il più vecchio della comunità, sono arrivato intorno al 10-11 gennaio se non inserite foto aderenti alla comunità verrete esclusi."

Dagli atti processuali emerge che alcuni iscritti hanno effettivamente inviato materiale altri hanno effettuato attività di accesso e scaricamento altri di accesso e mera fruizione dei contenuti del sito.

Prima di verificare le singole posizioni degli imputati è necessario soffermarsi sulla questione relativa alla configurabilità dell'ipotizzato delitto di associazione per delinquere finalizzata allo scambio di materiale pedopornografico attraverso una comunità "virtuale in internet".

Reputa questo collegio che la peculiarità della fattispecie, per cui il legame tra gli associati si crea e si mantiene in modo virtuale attraverso il collegamento alla rete internet, non è di ostacolo a ritenere la sussistenza del reato di cui all'art. 416 c.p. La condotta dell'associarsi allo scopo di commettere più delitti", consiste infatti nel dare vita ad un accordo criminoso non occasionale o accidentale ma con carattere di stabilità, diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti, tramite una struttura organizzata anche in modo rudimentale. Orbene, nel caso che si esamina, l'associazione è stata creata mediante il ricorso a spazio web e tecnologia informatica generando un'entità "virtuale" che consente interrelazioni tramite rete telematica. Tale entità, a ben vedere, concreta indubitabilmente una vera e propria associazione di carattere illecito della quale possiede tutti gli elementi caratterizzanti:

1) consente relazioni tra soggetti identificati o identificabili (la giurisprudenza di legittimità, da tempo e con orientamento in toto condiviso da questo Tribunale, afferma che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416 c.p., non è necessaria la personale conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società

criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale - v. da ultimo Cass. Pen., sez. VI, N. 34406 del 20.7.11);

2) prevede regole per l'ingresso nel gruppo, per il mantenimento del rapporto, e eventuali sanzioni in caso di trasgressione;

3) consente la realizzazione di un programma definito nello scopo (condivisione, pubblicazione e diffusione di materiale pedopornografico) ed "aperto" quanto a modalità e tempi di attuazione.

Le particolari modalità genetiche ed operative dell'organizzazione in esame addirittura agevolano la sussunzione della medesima sotto il disposto dell'art. 416 c.p. creando un vero e proprio "caso di scuola".

Di norma, quando si esaminano fattispecie associative, non ci si imbatte in un espresso atto "costitutivo" del sodalizio e la prova dell'esistenza del reato deve necessariamente desumersi, in via indiretta, da elementi di altra natura tra i quali assumono particolare valenza i delitti programmati e/o realizzati. In questo particolare caso, invece, le regole poste dal gestore della comunità illustrano chiaramente la natura, la struttura, le finalità e le modalità della partecipazione proponendo, a chi vuole prendervi parte, una sorta di "schema pronto di associazione a delinquere". Si evince altresì dalle deposizioni rese dai testi escussi in giudizio che la comunità virtuale ha avuto certamente carattere di stabilità avendo operato per diverso tempo; che detta comunità ha ospitato più di tre persone e che ha realizzato una serie di reati scopo, come risulta dal materiale estratto dal sito di contenuto esplicito e tristemente comprovante lo sfruttamento, a fini sessuali, di minori poco più che bambini.

Prescindendo per adesso dalla posizione di C. M., padrone e gestore del sito, reo confesso, che ha dato vita alla comunità virtuale riempiendola di contenuti pedopornografici, per gli imputati D. e M. si pone la questione relativa ad una partecipazione senza invio di materiale. Si apprende infatti dalle deposizioni rese dai testi dell'accusa (v. in particolare quanto riferito dal consulente S. S.) che costoro hanno avuto accesso al sito dal quale hanno anche certamente effettuato attività di download (scaricamento). Nonostante non possa "tecnicamente" affermarsi che i file in possesso degli imputati siano esattamente quelli contenuti nel sito (c.f.r. consulente S., pag. 12, verbale di udienza del 15.2.10) a tale conclusione (lo scaricamento di file da sito) si giunge comunque ponendo in relazione l'avvenuta iscrizione alla comunità ed il fatto che in alcune memorie di massa a disposizione dei prevenuti è stato rinvenuto, in considerevole quantità, materiale pedopornografico del tutto analogo a quello contenuto nel sito (il teste D. S. ha peraltro precisato riferendosi agli accertamenti di indagine che hanno coinvolto gli iscritti alla comunità: in relazione al materiale rinvenuto abbiamo trovato le tracce

dell'appartenenza perché all'interno di questi computer vi erano proprio delle immagini che facevano parte della comunità pedopornografica - c.f.r. pag. 14 verbale di udienza dell'1.6.09). Merita di essere ribadito che per avere accesso al sito occorreva registrarsi ponendo in essere una precisa procedura tecnica. L'adesione avveniva in favore di un gruppo il cui scopo era noto sin dalla prima descrizione all'interno delle Impostazioni di gruppo: "per accedere si deve avere materiale su lolita e preteen ... vi avverto che sapete cosa contiene la comunità dunque una volta iscritti io non vi cancello". L'esistenza di regole associative precise ed espresse al momento dell'accesso alla comunità, oltre ad integrare l'elemento dell'organizzazione della struttura, ha raggiunto la funzione di mettere preventivamente a conoscenza gli aderenti del programma delittuoso. Lo scopo dell'organizzazione era dunque noto agli imputati siccome lo erano le regole imposte dal "padrone" gestore. Il mancato invio di materiale da parte degli imputati non assume alcuna efficacia esimente in quanto il delitto associativo non richiede l'effettiva commissione da parte di tutti gli associati dei c.d. reati scopo e, a ben vedere, neppure la realizzazione dei reati scopo tout court: il reato di associazione per delinquere costituisce infatti reato di pericolo, che si perfeziona con la creazione del vincolo associativo indipendentemente dalla esecuzione dei singoli delitti (Cass. 12.1.1990 n. 130). Ciò che è necessario è che il rapporto criminoso sia diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti ciascuno dei quali abbia la consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Cass. Sez. 5 sent. 3340 del 20.1.1999). Nel caso in esame le caratteristiche che ha assunto l'associazione comportano che l'eventuale invio di materiale al sito (condotta che concretizza la realizzazione dei reati scopo) costituisce la condizione per continuare a permanere come associati e non per acquisirne lo status. Il particolare oggetto del gruppo fa sì che anche la mera partecipazione alla comunità, per un tempo minimamente apprezzabile, procura un vantaggio all'iscritto, chi accede al sito ha, infatti, la possibilità, quantomeno, di prendere visione del contenuto dello stesso.

La consapevole procedura di iscrizione al sito, la permanenza all'interno della comunità, la fruizione dei contenuti della medesima e lo scaricamento di contenuti illeciti, sono elementi sufficienti a comprovare la piena e consapevole partecipazione degli imputati D. e M. al delitto di cui all'art. 416 c.p. del quale, in virtù di quanto esposto, si apprezzano agevolmente tanto l'elemento oggettivo che quello soggettivo.

Pur sussistendo tutti i presupposti per ritenere la penale responsabilità degli imputati D. e M. per il reato associativo deve tuttavia rilevare l'avvenuta prescrizione delle ipotesi di mera partecipazione a costoro contestata. Il reato

per cui è processo ha, infatti, in virtù della nuova più favorevole disciplina dettata in tema di prescrizione da applicare alla fattispecie, un termine prescrizionale pari ad anni sette mesi sei che, a far data dal 28.2.03 (termine ultimo della contestazione operata con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio 2003) appare ormai decorso. Le sospensioni della prescrizione disposte in corso di dibattimento non appaiono idonee a tenere nei termini detti reati. Devesi conseguentemente quanto alle posizioni di M. S. e D. M., in relazione al delitto di cui all'art. 416 c.p., emettere sentenza di non doversi procedere per maturata prescrizione.

Come si è avuto modo di osservare le risultanze istruttorie comprovano altresì che D. M. e M. S., al momento della perquisizione, detenevano una considerevole quantità di materiale pedopornografico e tale condotta certamente integra quella tipicamente prevista e punita dall'art. 600 quater c.p.

Per tale fattispecie delittuosa D. M. e M. S. devono dunque essere ritenuti penalmente responsabili.

Non si ravvisa la sussistenza di elementi da potere positivamente valutare onde concedere ad alcuno di detti prevenuti le circostanze attenuanti generiche.

Tanto premesso, valutati tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., D. M. e M. S. devono essere condannati alla pena, ritenuta equa, di mesi nove di reclusione ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali.

Sempre alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c.p. può presumersi che tanto il D. quanto il M. si asterranno dalla commissione di ulteriori reati e possono, pertanto, beneficiare della sospensione condizionale della pena.

Posizione e ruolo diverso ricopre nella vicenda in esame C. M.

Preliminarmente è bene chiarire che, contrariamente all'assunto difensivo, nessun problema di diversa competenza del Tribunale per i Minorenni si pone in relazione alla posizione del C. non sussistendo elemento alcuno dal quale evincere che, contrariamente al tempus commissi delicti indicato in rubrica, lo stesso abbia posto in essere tutte o alcune delle condotte contestategli prima del compimento della maggiore età.

Ciò premesso si osserva che, come chiaramente riferito dai testi d'accusa (v. in particolare la deposizione del teste D. S.) e comprovato dagli esiti della perquisizione e dalle indagini tecniche, risulta pienamente comprovato che C. M. ha creato, promosso, organizzato e gestito la comunità virtuale fotodipreen divulgando, per via telematica, fotografie a contenuto pedopornografico ottenute mediante lo sfruttamento di minori.

L'imputato è stato altresì trovato in possesso di una notevole quantità di file di contenuto illecito ed ha comunicato agli operatori di P.G., in sede di perquisizione, le proprie credenziali di accesso ai servizi web sgombrando il campo da ogni possibile equivoco (l'utenza di accesso era intestata al padre C. L.).

C. M. ha, peraltro, reso ampia confessione già in sede di interrogatorio di garanzia, in data 1.7.04, avanti al G.I.P. di Verona: "so quello che ho fatto, ammetto di aver creato questo sito come è specificato nell'ordinanza, ammetto completamente gli addebiti così come mi sono stati contestati. So di avere sbagliato in quello che ho fatto ... so che ho fatto una cretinata, so che l'ho fatta e non ho altro da aggiungere".

Il particolare ruolo ricoperto dal C. concreta indubitabilmente l'aggravante derivante dalla qualità di promotore - organizzatore dell'associazione per cui è processo.

L'avvenuta comprovata divulgazione di materiale pedopornografico attraverso l'indirizzo di posta elettronica del C. e, soprattutto, attraverso la promozione e la partecipazione alla comunità fotodipreteen concreta altresì il delitto di cui all'art. 600 ter comma III c.p.

Non apprezzandosi la sussistenza di scriminanti o esimente alcuna C. M. deve dunque essere ritenuto penalmente responsabile dei reati contestatigli.

Detti reati, per tipologia, tempo e modalità di commissione, appaiono palesemente avvinti dal nesso della continuazione.

La notevole quantità di materiale pedopornografico inserito nel sito e divulgato reca grave pregiudizio al bene giuridico protetto ed osta, a parere di questo collegio, alla concessione al C. delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto alla misura della sanzione, valutati tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., C. M. deve essere condannato alla pena, ritenuta equa, di anni tre e mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed alle sanzioni accessorie previste dalla legge (pena base anni tre di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 c.p. aumentata, come sopra ex art. 81 cpv. c.p., per il reato di cui all'art. 600 ter, comma III, c.p.).

Le condotte criminose poste in essere dagli imputati C. D. e M. sono certamente produttive di danno risarcibile sicché i medesimi devono altresì essere condannati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, danni da liquidarsi in separata sede, ed a rifondere all'Erario le spese di costituzione sostenute da detta parte civile, spese che, tenuto conto della

durata e del grado di complessità del processo, si liquidano come in dispositivo. A conclusioni diverse devesi addivenire in relazione alla posizione dell'imputato S. G.

E' risultato comprovato infatti che il S. ha operato un unico collegamento al sito incriminato, in data 14.1.03, della durata di circa 20 minuti, senza inviare né scaricare alcunché (v. consulente A. F.). Tale circostanza unitamente alla fruizione anche temporanea del contenuto del sito potrebbe astrattamente ritenersi sufficiente a configurare il reato di cui al capo A per le ragioni sopra espresse in relazione alla posizione degli imputati D. e M. A ben vedere, tuttavia, non si ha certezza nemmeno che il S. abbia meramente visionato il contenuto del sito in quanto negli archivi informatici a sua disposizione non è stato rinvenuto alcunché ad eccezione di alcune thumbnails di natura pedopornografica (immagini a bassa risoluzione ed in grandezza ridotta che rappresentano spesso una sorta di anteprima del sito che si intende visitare) che non appartengono al novero di quelle contenute nella comunità fotodipreteen. In sostanza può ritenersi provato che il S. è entrato nel sito - circostanza confermata da tutti i consulenti tecnici - superando le formalità di accesso e tuttavia lo stesso non ha effettuato alcun download né alcun upload (nessuno scaricamento o trasmissione di contenuti). Non vi è nemmeno prova certa che l'imputato abbia anche solo fruito del contenuto del sito visionando le immagini ivi disponibili difettando qualsiasi elemento tecnico atto a mettere in relazione gli archivi dell'imputato con il contenuto del sito incriminato. Il S. è certamente avvezzo alla navigazione in siti pedopornografici, come attestano le thumbnails memorizzate nella memoria cache del suo p.c, e tuttavia, come correttamente ritenuto dal P.M., non vi è prova sufficiente che lo stesso si sia inserito nelle dinamiche dell'associazione aderendo, per un tempo minimamente apprezzabile, al programma associativo consistente quantomeno, nella fruizione di materiale pedopornografico.

Quanto teste affermato, in linea con la comune richiesta delle parti, conduce all'emissione di una pronuncia assolutoria di S. G. per non avere commesso i fatti contestatigli.

P.Q.M.

Visti gli art.li 533, 535, c.p.p.,

dichiara C. M. colpevole dei reati ascrittigli, avvinti dal nesso della continuazione e lo condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione oltre

al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì C. M. all'interdizione temporanea dai Pubblici Uffici per anni cinque.

Dichiara D. M. e M. S. colpevoli dell'art. 600 quater loro ascritto e li condanna alla pena di mesi nove di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Ordina la sospensione condizionale della pena come sopra inflitta a D. M. e M. S.

Visti gli art.li 538 e ss c.p.p.; art. 110 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115; condanna tutti i predetti imputati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separo giudizio, e alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute che liquida in complessivi Euro 2.250,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 250,00 quale rimborso forfetario del 12,5%; oltre IVA e CPA e dispone che il pagamento avvenga in favore dello Stato.

Visto l'art. 531 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di D. M. e M. S. in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p. perché estinto per prescrizione

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve S. G. dai reati ascrittigli per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 240 c.p.p.

Ordina la confisca de materiale informatico in sequestro utilizzato per commettere i reati e ne dispone l'assegnazione al N.I.T. presso la Procura della repubblica in sede; ordina la restituzione a S. G. di tutto quanto sequestratogli.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Siracusa 16.4.12.

Fonti Normative

codice penale, art. 416

codice penale, art. 600-ter

